

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 201, PER ASSICURARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER CREDITI MARITTIMI ADOTTATA A LONDRA IL 19 NOVEMBRE 1976, COME MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DEL 1996

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il codice della navigazione approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 201 di autorizzazione alla adesione dell'Italia alla Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi come modificata dal Protocollo del 1996 e delega al Governo per la sua attuazione;

Vista la direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa all'obbligo di assicurazione degli armatori per i crediti marittimi, attuata con decreto legislativo n. 111 del 2012 ;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge 201/2009 il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti da tale adesione;

Considerato che tale delega non è stata esercitata entro il termine di sei mesi previsto e che tale vuoto normativo induce una applicazione distorta delle disposizioni di cui alla Convenzione come modificata dal Protocollo del 1996 ed alla Direttiva 2009/20 in quanto si produrrebbe una situazione di incertezza sul regime di responsabilità applicabile;

Vista la legge .....che fissa il nuovo termine al.....

Sulla proposta del Ministro degli esteri, di concerto con il Ministro di Grazia e giustizia e del Ministro per le infrastrutture e i trasporti

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo

## ART. 1

## Finalità

Il presente decreto introduce norme relative alla attuazione della delega legislativa di cui alla legge 201/2009 , la cui nuova scadenza è stata fissata al .....dalla ..... e costituisce attuazione dell'art. 14 della Convenzione per la limitazione della responsabilità per i crediti marittimi del 1976 come emendata dal protocollo del 1996, che rimette alla competenza degli Stati parte della Convenzione e del Protocollo, la fissazione delle regole destinate a disciplinare il procedimento di limitazione della responsabilità e la creazione del relativo fondo.

## Articolo 2

## Definizioni

Ai fini del presente decreto con la espressione "Convenzione sulla limitazione" si intende la Convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, adottata a Londra il 19 novembre 1976, come modificata dal Protocollo alla Convenzione stessa adottato a Londra il 2 maggio 1996.

## Articolo 3

## Fondo di limitazione

Colui il quale intende avvalersi del beneficio della limitazione della responsabilità ai sensi della Convenzione sulla limitazione deve costituire un fondo di limitazione mediante il deposito della somma limite o la prestazione di una fideiussione secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente decreto.

## Articolo 4

## Giudice competente.

1. Il procedimento di limitazione può essere promosso:

- a) avanti al tribunale nella cui circoscrizione si trova il porto dove l'avvenimento si è verificato ovvero, se questo si è verificato fuori di un porto, il porto di primo approdo;
- b) avanti al tribunale nella cui circoscrizione si trova il porto di sbarco ove la limitazione venga invocata, tra l'altro, anche in relazione a crediti per morte o lesioni personali;
- c) avanti al tribunale nella cui circoscrizione si trova il porto di scarica ove la limitazione venga invocata, tra l'altro, in relazione a crediti per perdita o danno al carico;
- d) avanti al tribunale nella cui circoscrizione la nave è stata sequestrata.

2. Nel caso in cui non si verificano i presupposti per l'applicazione di una delle alternative previste dal comma 1 il procedimento di limitazione è promosso, nel caso di una nave italiana, avanti al tribunale nella cui circoscrizione si trova il porto di iscrizione della nave e, nel caso di nave di nazionalità straniera, avanti al tribunale adito da un creditore per far valere un credito soggetto a limitazione.

3. Nel caso in cui stato proposto giudizio da un creditore in relazione a un credito soggetto a limitazione in uno dei fori alternativi indicati nel comma 1 il procedimento di limitazione deve essere promosso in tale foro. Se il giudizio è stato promosso in un foro diverso, il procedimento di limitazione deve essere promosso in uno dei fori indicati nel comma 1, salvo i casi previsti nel comma 2.

4. Nel caso in cui sia eccepita la previa pendenza di un procedimento di limitazione innanzi ad un giudice appartenente ad uno Stato straniero parte della Convenzione sulla Limitazione, relativamente allo stesso avvenimento, il giudice italiano declina la propria giurisdizione se il giudice straniero si dichiara competente al riguardo in virtù di uno dei criteri di collegamento giurisdizionale di cui ai precedenti paragrafi.

## ART. 5

### Domanda di limitazione

1. Le persone indicate nell'articolo 1 della Convenzione sulla Limitazione possono invocare il beneficio della limitazione della responsabilità per taluno dei crediti elencati nell'articolo 2 della Convenzione sulla Limitazione proponendo **apposita** domanda con ricorso al giudice competente.

2. Il ricorso deve contenere:

a) l'indicazione del nome o della ragione o denominazione sociale, della nazionalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il giudice competente;

b) l'indicazione delle circostanze, del tempo e luogo dell'avvenimento in relazione al quale la domanda è proposta e, tranne l'ipotesi prevista nell'articolo 6, comma 4, della Convenzione sulla Limitazione, del nome, della stazza lorda, del luogo di iscrizione e della nazionalità della nave;

c) la proposta del ricorrente in ordine alle modalità di costituzione del fondo.

3. Insieme col ricorso il ricorrente deve depositare in cancelleria, a pena di inammissibilità:

a) il documento contenente il calcolo distinto delle somme limite per ciascuna delle categorie di crediti previste nell'articolo 6, comma 1 lettera a) e lettera b) e nell'articolo 7 della Convenzione sulla Limitazione in relazione ai quali la persona

responsabile intende limitare la propria responsabilità;

*b)* copia autentica del certificato di stazza ;

*c)* copia autentica del certificato di navigabilità, l'estratto del registro di iscrizione del natante ed elenco dei passeggeri che si trovavano a bordo al momento dell'avvenimento, nel caso in cui la limitazione sia fatta valere in relazione a crediti per morte o lesioni personali di passeggeri;

*d)* elenco dei membri dell'equipaggio;

*e)* gli elenchi nominativi dei creditori soggetti a limitazione noti al ricorrente, con l'indicazione del loro domicilio, del titolo e dell'ammontare presunto del credito di ciascuno, se conosciuti, distinti per i crediti menzionati nell'articolo 6, comma 1 lettere a) e b) e nell'articolo 7 della Convenzione sulla Limitazione;

*f)* il certificato emesso dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, attestante **il valore dell'Euro in diritti speciali di prelievo come accertato al momento di verificaione del fatto.**

4. I documenti elencati nelle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del comma 3 non sono richiesti nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 4 della Convenzione sulla Limitazione.

5. Copia del ricorso deve essere depositata dall'istante nella cancelleria del giudice davanti al quale sia stato fatto valere uno dei crediti elencati nell'articolo 2 della Convenzione sulla Limitazione.

6. Costituisce causa di decadenza dal diritto di invocare la limitazione della responsabilità la mancata proposizione della domanda di limitazione entro due anni dall'atto introduttivo del procedimento giurisdizionale con il quale si chiede la condanna di una delle persone indicate nell'articolo 9, commi 1 e 2 della Convenzione sulla Limitazione al pagamento di uno o più crediti soggetti a limitazione.

## ART. 6

### Costituzione del fondo

1. Il tribunale al quale è presentato il ricorso, sentito il ricorrente, constatata in via preliminare la ricorrenza dei presupposti per l'apertura del procedimento di limitazione e ordinata l'eventuale integrazione dei documenti prodotti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato, stabilendo l'entità della somma o delle somme limite che devono costituire il fondo, l'ammontare degli interessi maturati dal giorno dell'avvenimento al giorno della prevista costituzione del fondo nonché i criteri per il computo degli interessi successivi nel caso di costituzione del fondo mediante fideiussione, le modalità della sua costituzione e il termine entro il quale essa deve avere

luogo.

2. La mancata costituzione del fondo nell'ammontare, secondo le modalità e nei termini stabiliti comporta la inammissibilità del ricorso.

3. Il fondo di limitazione è utilizzabile esclusivamente per il pagamento dei crediti soggetti a limitazione e non è compreso nella massa attiva del fallimento o di altra procedura concorsuale, cui il debitore sia assoggettato successivamente al deposito in cancelleria della sentenza di cui all'articolo 6. I creditori soggetti a limitazione non partecipano al concorso sul patrimonio del debitore fallito o assoggettato ad altra procedura concorsuale. L'apertura di una di queste procedure a carico del debitore non sospende e non estingue il procedimento di limitazione pendente, a meno che non intervenga prima del deposito della sentenza di cui all'articolo 6. In tal caso la domanda di ammissione della limitazione della responsabilità è improcedibile.

4. Il fondo costituito da una sola delle persone di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 della Convenzione sulla Limitazione, o dall'assicuratore ha effetto come se fosse costituito da tutte le persone suddette.

5. Contro il decreto del tribunale che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente può proporre reclamo alla corte d'appello nel termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento a cura della cancelleria. La corte d'appello, sentito il ricorrente, provvede in camera di consiglio con decreto motivato non impugnabile, e se accoglie il reclamo rimette gli atti al tribunale per la apertura del procedimento di limitazione.

#### Art. 7

##### Sentenza di apertura del procedimento

1. Il tribunale, sentito il ricorrente, accertata l'esistenza delle condizioni di legge e l'avvenuta costituzione del fondo nell'ammontare, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 5, dichiara aperto il procedimento di limitazione con sentenza immediatamente esecutiva pronunciata in camera di consiglio.

2. Con la stessa sentenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato per la procedura ed il curatore;

b) ordina al ricorrente il deposito in cancelleria di tutti i documenti relativi ai crediti indicati negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), entro il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione della sentenza;

c) assegna ai creditori soggetti alla limitazione un termine perentorio non superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'estratto della sentenza di apertura del procedimento per la presentazione in cancelleria delle domande di ammissione al passivo; tali termini sono raddoppiati per i creditori residenti all'estero;

d) stabilisce il termine di centoventi giorni, decorrente dalla scadenza del più lungo dei termini indicati nella lettera precedente, entro il quale il giudice delegato dovrà depositare in cancelleria lo stato passivo;

e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, non prima di quindici e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera d), si procederà all'esame dello stato passivo;

f) stabilisce il termine, non superiore ad otto giorni, entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del giudice la somma che si presume necessaria per le spese del procedimento.

3. Il curatore esercita le proprie funzioni, sotto la vigilanza del giudice designato, ed ha la rappresentanza processuale del fondo per il procedimento di limitazione e per tutte le procedure giurisdizionali che ne derivano.

## Art. 8

### Comunicazione e pubblicazione della sentenza di apertura

1. La sentenza di apertura, entro il giorno successivo al suo deposito in cancelleria, è comunicata per estratto, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile al **debitore** ed al curatore. L'estratto deve contenere il nome del ricorrente, il dispositivo e la data della sentenza.

2. Il curatore, accettata la nomina, provvede senza indugio:

a) a pubblicare l'estratto della sentenza su almeno due giornali finanziari o marittimi, di cui uno di diffusione internazionale;

b) a trasmettere l'estratto della sentenza, salvo il caso previsto dall'articolo 6, comma 4 della Convenzione sulla Limitazione, all'ufficio di iscrizione della nave o al console o altro rappresentante diplomatico dello Stato di cui la nave ha la nazionalità;

c) a trasmettere l'estratto della sentenza mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero comunicazione telematica legalmente ammessa ai membri dell'equipaggio, nonché ai creditori indicati negli elenchi di cui all'articolo 4,

comma 3, lettera e), comunicando a questi ultimi il termine entro il quale i creditori devono presentare le loro domande, nonché le disposizioni relative alla formazione ed alla verifica dello stato passivo.

3. Quando destinatari della comunicazione sono o possono essere creditori esteri, l'estratto della sentenza deve essere tradotto in una lingua abitualmente impiegata nel commercio internazionale.

#### Art. 9

##### Domande di ammissione al passivo

Nella domanda di ammissione al passivo ogni creditore indica espressamente il domicilio al quale dovranno essere indirizzate tutte le notificazioni e comunicazioni da compiersi nel corso del procedimento di limitazione; in difetto esse si faranno presso la cancelleria del tribunale.

#### Art. 10

##### Inammissibilità di altre azioni.

1. Nessuna persona che abbia un credito che può essere fatto valere nei confronti del fondo può promuovere azioni conservative o esecutive, relative a tale credito, su altri beni della persona che ha costituito o per la quale è stato costituito il fondo.

2. Qualsiasi nave o bene appartenente **a tali ultime persone** che sia stato sequestrato o pignorato in Italia ovvero qualsiasi garanzia costituita in relazione a tale credito deve **essere liberato** su ordine del giudice competente.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, dopo la costituzione del fondo di limitazione:

a) in Italia davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 3 e con l'osservanza dell'articolo 5 ;

b) in altro Stato parte della Convenzione sulla Limitazione, davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della Convenzione sulla Limitazione e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 11 della stessa.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano soltanto se il creditore può far valere il suo credito sul fondo dinanzi all'autorità giudiziaria competente per la sua distribuzione e se il fondo è effettivamente disponibile e liberamente trasferibile per quanto concerne tale credito.

## Art. 11

## Opposizione alla sentenza di apertura del procedimento

1. Contro la sentenza di apertura del procedimento di limitazione i creditori compresi negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e) possono proporre opposizione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 7 comma 2. Gli altri eventuali creditori non compresi in detti elenchi possono proporre l'opposizione entro lo stesso termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza sui giornali di cui all'articolo 7, comma 2.
2. L'opposizione si propone con atto di citazione da notificarsi al debitore ricorrente ed al curatore.
3. L'opposizione non sospende il procedimento di limitazione, a meno che il giudice delegato non ne autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a che non sia pronunciata su di essa sentenza passata in giudicato.

## ART. 12

## Formazione del progetto di stato passivo.

1. Il curatore, sentiti, ove occorra, l'istante ed i creditori concorrenti ed assunte le opportune informazioni, esamina le domande e predispose in base ad esse il progetto dello stato passivo distinto in sezioni, per ciascuna delle categorie di credili menzionate negli articoli 6 e 7 della Convenzione sulla Limitazione in relazione alle quali è proposta domanda di limitazione.
2. Il curatore indica distintamente, per ciascuna categoria, i crediti che ritiene di ammettere e le modalità di distribuzione di ogni parte del fondo osservando, ove applicabili, le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 della Convenzione sulla Limitazione.
3. Il curatore indica gli eventuali accantonamenti a norma del comma 4 dell'articolo 16; egli indica altresì i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi dell'esclusione totale o parziale; di essi.
4. I crediti per i quali non sono ancora stati presentati i documenti giustificativi sono compresi con riserva fra i crediti ammessi.

## Art. 13



---

### Verifica dello stato passivo.

1. Nell'adunanza prevista dall'articolo 18, lettera e), è esaminato il progetto dello stato passivo predisposto dal curatore; sono inoltre esaminate le domande di ammissione al passivo pervenute successivamente e quelle presentate alla adunanza stessa.
2. Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, nonché dei documenti esibiti, e sentito il parere del curatore, apporta al progetto dello stato passivo le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie e, esaurite in una o più adunanze le operazioni, dichiara con decreto esecutivo lo stato passivo.
3. Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria ove i creditori possono prenderne visione e di tale deposito è data notizia a tutti i creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante comunicazione telematica legalmente ammessa.
4. Se vi sono domande di ammissione al passivo che non sono state accolte in tutto o in parte o che sono state accolte con riserva, il curatore ne dà immediata notizia ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante comunicazione telematica legalmente ammessa.

### ART. 14

#### Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva e impugnazione dei crediti ammessi.

1. I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo a norma dell'articolo 12 presentando ricorso al giudice designato. Entro lo stesso termine il ricorrente e ciascun creditore possono impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice designato.
2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori che hanno fatto opposizione e quelli che hanno impugnato crediti ammessi nonché i titolari di questi ultimi devono comparire davanti a lui nonché il termine perentorio per la notificazione dei ricorsi di impugnazione ai creditori i cui crediti vengono impugnati e al curatore.
3. I creditori devono costituirsi, a pena di inammissibilità, almeno cinque

giorni prima dell'udienza, e nello stesso termine possono intervenire in causa la **persona responsabile**.

#### ART. 15

##### Istruzione delle opposizioni e impugnazioni.

1. Il giudice designato provvede all'istruzione delle cause di opposizione allo stato passivo e di impugnazione dei crediti ammessi e quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell'articolo 189 del codice di procedura civile.
2. Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni e impugnazioni che gli sono rimesse con unica sentenza; la sentenza è provvisoriamente esecutiva e di essa è dato avviso ai procuratori delle parti a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile.
3. L'appello si propone nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito in cancelleria della sentenza impugnata. Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili.
4. Il ricorso in cassazione si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito in cancelleria della sentenza impugnata.

#### ART. 16

##### Dichiarazioni tardive di crediti

1. I creditori possono chiedere, con ricorso al giudice designato, l'ammissione al passivo anche dopo la comunicazione del deposito di cui all'articolo 12, con le modalità previste in tale articolo, fino a che **non siano esaurite tutte le operazioni di ripartizione del fondo**
2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente deve comparire davanti a lui.

#### ART. 17

##### Distribuzione del fondo di limitazione

1. Ciascuna parte del fondo deve essere distribuita tra i creditori della categoria interessata in proporzione dei loro crediti nell'ammontare accertato salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dell'articolo 6 e nell'articolo 7 della Convenzione sulla Limitazione.
2. La persona responsabile o il suo assicuratore che ha soddisfatto un

credito soggetto a limitazione, idoneo ad essere fatto valere nei confronti del fondo, si surroga, fino a concorrenza della somma pagata, nei diritti che il creditore soddisfatto avrebbe potuto far valere.

3. Il diritto di surroga previsto nel comma 2 può anche essere fatto valere negli altri casi previsti dagli articoli 1201, 1202 e 1203 del codice civile.

4. Se la persona responsabile, il proprietario della nave o qualsiasi altra persona, dimostra che essa può in data successiva essere costretta a pagare in tutto o in parte somme a titolo di risarcimento danni per le quali avrebbe goduto del diritto di surroga in base ai commi 2 e 3 ove il pagamento fosse stato effettuato prima della distribuzione del fondo, il giudice designato può disporre che un importo adeguato venga provvisoriamente accantonato onde mettere tale persona in grado di far valere, in tale data, il suo diritto nei confronti del fondo.

#### ART. 18

##### Abrogazione delle norme contrarie o incompatibili.

1. Sono abrogati gli articoli da 275 a 277 e da 620 a 642 del codice della navigazione, gli articoli da 483 a 488 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 nonché le altre disposizioni concernenti la materia disciplinata in questo decreto contrarie o incompatibili con la stessa.

2. Il secondo comma dell'articolo 7 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: "La legge italiana determina i limiti legali della responsabilità del proprietario; dell'armatore, del noleggiatore e del gestore della nave nonché dell'esercente dell'aeromobile, allorché il relativo procedimento è instaurato in Italia".

3. L'articolo 46, primo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni è modificato come segue: "Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 274 del codice della navigazione".

#### ART. 19

##### Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

ART. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il \_\_\_\_\_

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



